aspmtc.AOO-ADSP.REGISTRO UFFICIALE.Int.0008246.11-04-2019.h.09:11

QUESITI AL 10.04.2019

Quesito n.1:
Si chiede di conoscere se per servizi identici, di cui al punto 6.2.2 del disciplinare di gara, sono da intendersi solo l'espletamento dei servizi di vigilanza armata oppure anche quelli concernenti la guardiania.

Le caratteristiche che contraddistinguono la vigilanza attiva -svolta esclusivamente tramite le g.p.g.- e la vigilanza passiva -dei servizi fiduciari/guardiania non armata- rendono la prima non assimilabile e non sostituibile dalla seconda.
Il Disciplinare di gara dispone, al punto 6.3, che il partecipante alla procedura di affidamento debba essere in possesso di specifica autorizzazione tesa allo svolgimento dell'attività di vigilanza, mentre, il punto 6.4 del citato Disciplinare, chiarisce che i servizi identici di cui al punto 6.2.2 devono essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso e da ogni partecipante al raggruppamento in misura proporzionale alla partecipazione stessa.
Tanto premesso, si partecipa che per servizi identici s'intendono sia quelli di guardiania, ovvero fiduciari, sia quelli di vigilanza e che, in ogni caso, il partecipante, affinché possa prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica, deve essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di vigilanza, di cui al punto 6.3.

Quesito n.2:
Nella "Relazione tecnico-illustrativa" si elencano due servizi da svolgere: a) Vigilanza; b) Guardiania non armata. Si chiede di conoscere se sia possibile partecipare alla procedura di gara essendo in possesso dei soli requisiti previsti per il Servizio di guardiania non armata.

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Pertanto, in caso di possesso dei soli requisiti richiesti per il servizio di guardiania, il concorrente potrà partecipare alla gara solo in forma associata con operatori economici che svolgono il servizio di Vigilanza.

Quesito n.3:
Al punto 6.3, rubricato "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare di gara è richiesto il possesso dell'autorizzazione prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza, rilasciata ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di vigilanza nella provincia di Salerno.
Con la presente si chiede di conoscere se il requisito suddetto è dimostrato anche nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di licenza prefettizia a svolgere l'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., e dimostri di avere già presentato istanza di estensione su Salerno, entro il termine di ricezione dell'offerta, fermo restando l'ottenimento della stessa estensione prima dell'eventuale firma del contratto.

Il concorrente deve possedere la licenza prefettizia *ex* art. 134 TULPS, valida per il territorio provinciale in cui dovrà essere svolto il servizio.
Sulla base di quanto stabilito dall'ANAC, con determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, tale requisito di ammissione si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente sia già titolare della citata licenza prefettizia per un territorio provinciale diverso da quello oggetto di appalto ed abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione nella provincia oggetto dell'affidamento,

purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. In quest'ultimo caso, l'operatore dovrà dichiarare di aver presentato istanza di estensione per la provincia oggetto dell'appalto, e dovrà essere in possesso della nuova licenza entro la data di stipulazione del contratto.

Quesito n.4:
Considerato che al punto 6.2.2 del disciplinare di gara è richiesto un volume d'affari per servizi identici per gli esercizi 2015/2016/2017 almeno pari ad € 800.000,00 e per ciascun anno non inferiore ad € 260.000,00, si chiede di chiarire se per servizi identici si intendono i servizi di vigilanza e guardiania non armata espletati esclusivamente presso i Porti oppure i servizi di vigilanza e portierato espletati anche verso altri Enti pubblici e /o privati.

Il fatturato relativo ai servizi identici non è limitato a quello svolto nel solo ambito portuale.
Per l'ammissione alla procedura, è sufficiente il pregresso svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati resi in ambito portuale.

Quesito n.5:
Viene chiesto di chiarire il motivo per il quale sia necessario essere in possesso di autorizzazione prefettizia per lo svolgimento di attività di vigilanza.

In applicazione delle misure contenute nel piano di sicurezza del porto di Salerno, approvato con Decreto prefettizio n. 116/9/OE/2015/R DEL 30/03/2015, l'appalto ha per oggetto i servizi **di vigilanza fissa e di guardiania non armata da svolgersi nell'ambito portuale ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale – Porto di Salerno.**
Il decreto del Ministro dell'Interno 269/2010 ha individuato, all'Allegato D, sezione III, paragrafo 3.a, le tipologie di servizi demandati agli istituti di vigilanza privata da svolgersi tramite guardie particolari giurate tra cui rientra, per speciali esigenze di sicurezza, il servizio di vigilanza nei porti ed ha, quindi, escluso la possibilità di affidare tali servizi alle società di portierato.
Pertanto, in caso di possesso dei soli requisiti richiesti per il servizio di guardiania, il concorrente potrà partecipare alla gara solo in forma associata con un'impresa che sia in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di vigilanza tramite guardie particolari giurate.

Il R.U.P.
dr. Ugo Vestri